

## **Esonero parziale dal lavoro giudiziario dei componenti dei Consigli giudiziari.**

*(Deliberazione del 18 luglio 2002)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 luglio 2002, ha adottato la seguente delibera:

«- vista la risoluzione approvata dall'Assemblea Plenaria nella seduta del 14 marzo 2002 con la quale è stata prevista la possibilità per i componenti del Consiglio giudiziario di fruire dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario in misura differenziata per consentire agli stessi "di svolgere adeguatamente i loro compiti istituzionali";

- considerato che il Consiglio con la stessa risoluzione ha deliberato di ripartire, ai soli fini della misura dell'esonero, i ventisei distretti di Corte d'Appello nelle seguenti quattro fasce dimensionali:

- 1) prima fascia: distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica (Campobasso, Perugia, Potenza, Caltanissetta, Trento);
- 2) seconda fascia: distretti con pianta organica compresa fra 151 e 250 magistrati professionali (Messina, Trieste, Ancona, L'Aquila, Reggio Calabria, Salerno, Brescia);
- 3) terza fascia: distretti con pianta organica compresa fra 251 e 500 magistrati professionali (Cagliari, Lecce, Catanzaro, Genova, Bari, Catania, Venezia, Bologna, Firenze, Palermo);
- 4) quarta fascia: distretti con pianta organica superiore a 500 magistrati professionali (Torino, Milano, Roma, Napoli);

- di fissare la misura massima dell'esonero del lavoro giudiziario ordinario per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari nei seguenti termini:

- 1) esonero fino al 10% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella prima fascia;
- 2) esonero fino al 20% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella seconda fascia;
- 3) esonero fino al 30% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella terza fascia;
- 4) esonero fino al 40% per i componenti elettivi effettivi dei Consigli giudiziari inclusi nella quarta fascia;

- di rimettere ai Consigli giudiziari la determinazione della misura dell'esonero parziale per i componenti elettivi effettivi entro i limiti fissati dalla presente deliberazione;

- di rimettere sempre ai Consigli giudiziari l'adozione, con proprie determinazioni, di eventuali forme di esonero parziale dal lavoro giudiziario dei componenti supplenti, tenendo conto dell'entità della loro effettiva partecipazione alle attività del Consiglio giudiziario e nel rispetto dei limiti massimi previsti per i componenti effettivi;

- di riservare all'assemblea plenaria, previa istruttoria della Settima Commissione consiliare competente, l'approvazione di tutte le determinazioni – generali o particolari – assunte in materia di esonero parziale dai singoli Consigli giudiziari, che diverranno efficaci solo a seguito della suddetta approvazione;

- vista la nota n. 357 in data 29 marzo 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Napoli, con riferimento alla risoluzione sopra indicata, ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio giudiziario nella seduta del 25 marzo 2002 relativo all'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti elettivi dei Consigli giudiziari, previsto nella misura del 40% sia per gli effettivi che per i supplenti;

- vista la nota n. 1954 in data 2 aprile 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio giudiziario nella seduta del 25 marzo 2002, con cui è stata determinata la misura dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario nella misura del 40% sia per i componenti effettivi che supplenti, "attesa la paritaria partecipazione all'attività del Consiglio giudiziario";

- vista la nota n. 9745 in data 30 maggio 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Roma ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio giudiziario nella seduta del 20 marzo 2002 con cui è stata determinata la misura dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario sia dei propri componenti elettivi effettivi che dei componenti elettivi supplenti nella misura del 40%;

- vista la nota n. 2118 in data 30 maggio 2002 con la quale il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta ha trasmesso la deliberazione assunta da quel Consiglio giudiziario nella seduta del 10.5.2002 che ha preso "atto del contenuto della circolare adottata dal C.S.M. in materia di esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti elettivi del Consiglio giudiziario, rilevando che nessuna istanza in merito è stata avanzata nonostante il grave carico di lavoro";

- vista la nota n. 1129 in data 17 aprile 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Catania ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio giudiziario nella seduta del 5 aprile 2002 con cui il Consiglio ha determinato nella misura del 30% l'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti elettivi effettivi del Consiglio giudiziario, prevedendo che tale determinazione sarà riconosciuta anche al componente elettivo supplente nel caso in cui lo stesso sarà chiamato a sostituire l'effettivo per un periodo di almeno due mesi continuativi;
- vista la nota n. 243 in data 29 aprile 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari ha trasmesso la deliberazione assunta dal Consiglio giudiziario in data 23 aprile 2002 con la quale il Consiglio ha espresso all'unanimità il parere "che allo stato non appare possibile precedere ad un esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei propri componenti elettivi";
- vista la nota n. 7184 in data 10 aprile 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Palermo trasmette la deliberazione adottata dal Consiglio giudiziario nella seduta del 5 aprile 2002 con la quale il Consiglio ha determinato l'esonero parziale dei componenti elettivi effettivi nella misura del 30% e l'esonero dei componenti elettivi supplenti nella misura del 10%;
- vista la nota n. 176 in data 20 giugno 2002 con cui il Presidente della Corte d'Appello di Lecce trasmette estratto della deliberazione assunta dal Consiglio giudiziario nella seduta dell'11 giugno 2002 da cui risulta che i componenti elettivi del Consiglio giudiziario, nonostante il loro carico di lavoro giudiziario e di notevole impegno da parte del Consiglio giudiziario, non hanno richiesto alcun esonero dal lavoro giudiziario;
- considerato che le richieste di esonero dal lavoro giudiziario esaminate appaiono giustificate alla luce dell'entità della partecipazione dei componenti effettivi alle attività del Consiglio giudiziario e del notevole carico di lavoro che essi devono far fronte anche sulla base delle accresciute competenze dei Consigli giudiziari;
- considerato che la richiesta appare giustificata anche per i componenti supplenti in quanto il carico di lavoro, con riferimento ai distretti di Napoli, Milano e Roma, viene distribuito in eguale misura tra tutti i componenti compresi i supplenti, e ciò allo scopo evidente di evitare che si determini, per quelli effettivi, un impedimento a trattare tempestivamente tutte le pratiche di competenza dei Consigli giudiziari e di volta in volta poste all'o.d.g. (in tal senso dovendosi ritenere superata la delibera del C.S.M. del 15 luglio 1987);

d e l i b e r a

- 1) di approvare le determinazioni assunte in materia di esonero parziale dai singoli Consigli giudiziari e precisamente:
  - a) di determinare l'esonero parziale nella misura del 40% per i componenti effettivi e supplenti dei Consigli giudiziari dei distretti di Napoli, Roma e Milano;
  - b) di determinare l'esonero parziale nella misura del 30% per i componenti effettivi e, nel caso di sostituzione per almeno due mesi, anche per i supplenti dei Consigli giudiziari del distretto di Catania;
  - c) di determinare l'esonero parziale nella misura del 30% per i componenti effettivi e del 10% per i supplenti dei Consigli giudiziari del distretto di Palermo;
- 2) di prendere atto delle note trasmesse dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce, Caltanissetta e Cagliari in quanto nessuna richiesta di esonero è stata proposta.»